

ALLEGATO F.5.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 2.2

PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]

Obiettivo T2 – 2026: Entro il 30 giugno 2026 completamento delle azioni di pianificazione integrata delle Città Metropolitane.

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.20 – E.13 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA RISTRUTTURAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DI STRUTTURE EDILIZIE PUBBLICHE ESISTENTI.

CONDIZIONI GENERALI

**SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 - SERVIZI DI COLLAUDO: TECNICO-AMMINISTRATIVO,
TECNICO-FUNZIONALE, STATICO**

Art. 1 (OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO)

1. Le presenti condizioni generali di appalto (di seguito, **“Condizioni Generali”**), che, come del resto indicato nell'articolo 1 dell'Allegato B – **“Sub-Disciplinari”** al Disciplinare Unico, rappresentano il Capitolato prestazionale relativo alla prestazione oggetto del relativo Sub-lotto Prestazionale, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro relativo ad ogni Cluster in cui i singoli Lotti Geografici sono suddivisi.
2. In aggiunta alle definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni Generali, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico e nel Sub-Disciplinare 5 hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nei suddetti Disciplinare Unico e Sub-Disciplinare 5.
3. L'oggetto del Contratto Specifico, a cui si applicano le presenti Condizioni Generali, consiste nell'affidamento, ai sensi dell'articolo 102, del Codice dei Contratti, dei **Servizi di collaudo tecnico-amministrativo, statico, tecnico-funzionale** di cui al **Sub-Disciplinare 5**; i predetti servizi riguarderanno, interventi di recupero, ristrutturazione e la rifunionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, mediante soluzioni ecosostenibili di *Nature Based Solutions*, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica.
4. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico di Gara, nel Sub-Disciplinare 5, nelle presenti Condizioni Generali, nonché nei capitoli ed elaborati tecnici relativi al singolo Contratto Specifico, a cura del Soggetto Attuatore che si avvarrà dell'Accordo Quadro e che potranno integrare o derogare alle presenti Condizioni Generali (d'ora in poi, **“Condizioni Particolari”**).
5. Il Soggetto Attuatore può richiedere all'Aggiudicatario (di seguito, **“Appaltatore”**), a seconda del fabbisogno, lo svolgimento di uno, di alcuni o di tutti i seguenti servizi:
 - a) della prestazione di Collaudo Tecnico-amministrativo e Revisione tecnico-contabile, in corso d'opera e finale;
 - b) della prestazione di Collaudo Statico, in corso d'opera e finale;
 - c) della prestazione di Collaudo Tecnico-funzionale degli impianti, in corso d'opera e finale.
6. Le prestazioni di cui sopra comprendono anche le disposizioni per l'esecuzione di tutte le indagini e prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti.
7. L'incarico di **collaudo tecnico-amministrativo**, salvo che non sussistano le condizioni per procedere al rilascio del certificato di regolare esecuzione, è da eseguirsi in corso d'opera ai sensi dell'articolo 150 del Codice dei Contratti. Tale incarico di collaudo tecnico-amministrativo, non essendo stato

emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'articolo 102, co. 8, del Codice dei Contratti, dovrà essere sviluppato ai sensi dell'articolo 216, co. 16, del Codice dei Contratti, e quindi secondo le modalità tecniche indicate negli articoli 215-238 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, **"Regolamento"**), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del suddetto Regolamento per quanto applicabili.

L'attività di Revisione Tecnico Contabile in corso d'opera e finale dovrà essere sviluppata secondo quanto disposto dall'articolo 215, co. 1, e dall'articolo 226 del Regolamento.

8. L'incarico di **collaudo statico** dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dall'articolo 67 del d.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e dal decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 *"Nuove norme tecniche per le costruzioni"*, nonché dalla circolare 21 gennaio 2019, n. 7 *"Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"»* di cui al decreto Ministeriale 17 gennaio 2018.
9. L'incarico di **collaudo tecnico-funzionale degli impianti** dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dal decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 ed eventuali ulteriori norme specifiche di riferimento.
10. La Disposizione dell'esecuzione di tutte le indagini e prove necessarie per l'espletamento delle attività di collaudo dovrà essere sviluppata secondo quanto disposto dall'articolo 111, co. 1-bis, del Codice dei Contratti e della normativa tecnica di settore.
11. Gli interventi da realizzare saranno ubicati nel Cluster di aggiudicazione. I lavori potranno essere eseguiti in zone classificate come sismiche. Pertanto, il collaudo potrà essere esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
12. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, nonché di tutte le disposizioni emanate ed emanande in materia di compliance ai principi e agli obblighi del PNRR. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.
13. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi, corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto del presente affidamento riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, tra l'altro:
 - a) l'idoneità dei materiali impiegati;

- b) la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire al Soggetto Attuatore il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
 - c) la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori (di seguito, **"DL"**) dei corrispettivi contrattualmente stabiliti tra le parti;
 - d) la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.
14. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
15. L'Appaltatore di ciascun Cluster in un determinato Lotto Geografico si impegna, anche dopo l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Specifico, in caso di intervenute modifiche normative, tecniche e/o ogni altro atto, ivi compreso il suddetto decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'articolo 102, co. 8, del Codice dei Contratti, che ne determini una variazione e/o adeguamento dell'offerta presentata, ad accettare che l'amministrazione aggiudicatrice possa richiedere all'Aggiudicatario eventuali modifiche. La mancata accettazione delle modifiche richieste costituirà grave inadempimento contrattuale.

Art. 2 (CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI SPECIFICI)

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali eventualmente integrato ovvero derogato dalle Condizioni Particolari.
2. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.
3. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Specifico a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, dell'Accordo Quadro e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre al Soggetto Attuatore.
4. Il corrispettivo del Contratto Specifico sarà costituito, in linea con quanto previsto all'articolo 1 del D.M. 17 giugno 2016, dal compenso e dalle Spese Generali.

Corrispettivo = Compenso + Spese Generali (spese ed oneri accessori).

5. Il compenso per i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura da parte dell'Appaltatore contraente il Contratto Specifico.
6. Il prezzo offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario, si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento dei servizi, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti e ogni onere relativo alla sicurezza del personale.
7. Nel corrispettivo sono compresi:
 - a) i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
 - b) le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
 - c) l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - d) la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
 - e) copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff).
8. Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
9. Nessun corrispettivo è dovuto oltre a quello previsto nelle presenti Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari, e dal Contratto Specifico, ivi inclusi eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto Specifico a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Soggetto Attuatore.
10. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che il Soggetto Attuatore riterrà opportuno, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta del Soggetto Attuatore.
11. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi del presente articolo.

Art. 3 (MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. Ciascun Contratto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e il Soggetto Attuatore previa emissione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**OdA**"). Il Soggetto Attuatore, al fine di consentire all'Aggiudicatario di organizzare al meglio la propria capacità produttiva, potrà anticipare a quest'ultimo, via posta elettronica certificata (di seguito, "**PEC**"), l'emissione dell'OdA entro i successivi 60 (sessanta) giorni.
2. I Contratti Specifici saranno stipulati "**a corpo**" ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lettera dddd), e dell'articolo 59, co. 5 *bis*, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 43, co. 6, del Regolamento e dell'articolo 14, co. 1, lettera b), del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
3. L'importo di ogni Contratto Specifico, come determinato in sede di OdA, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le categorie contrattuali, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
4. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Art. 4 (INTERPRETAZIONE DELLE FONTI)

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nel Sub-Disciplinare 5, nell'Accordo Quadro, nelle presenti Condizioni Generali, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 5, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali.
2. In caso di norme delle Condizioni Generali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Ovunque nelle presenti Condizioni Generali si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto di ciascun Contratto Specifico e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nelle presenti Condizioni Generali, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 5 (DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO SPECIFICO)

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Contratto Specifico tutti i documenti indicati nell'Accordo Quadro.

Art. 6 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO SPECIFICO)

1. La sottoscrizione Contratto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Il Soggetto Attuatore avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto Specifico, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.
3. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale consegnato, che resta di proprietà del Soggetto Attuatore.
4. Ogni Contratto Specifico potrà prevedere che, qualora il Soggetto Attuatore abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e il Soggetto Attuatore determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
5. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta del Soggetto Attuatore apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
6. Il Soggetto Attuatore potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.
7. L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.
8. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.
9. Nel caso in cui sia necessaria la presenza di una Commissione di collaudo, i verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni saranno firmati da tutti i componenti della Commissione. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Art. 7 (FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE)

1. In caso di fallimento ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, del Codice dei Contratti e nei casi previsti dalla normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 (di seguito "**Codice Antimafia**"), l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore onde consentire l'adozione di apposite misure a salvaguardia della realizzazione dell'intervento.
2. In caso di Appaltatore costituito in forma di raggruppamento temporaneo, se le vicende soggettive di cui al comma 1 riguardano:
 - a) l'impresa mandataria, si applica quanto previsto dall'articolo 16 lett. a dell'Accordo Quadro;
 - b) un'impresa mandante, l'impresa mandataria potrà, previa comunicazione al Soggetto Attuatore, dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati. Diversamente, in caso di subentro di altro operatore economico in luogo del mandante uscente, si applica quanto previsto dall'articolo 16, lett. b.1 dell'Accordo Quadro.
3. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore di cui al comma 2, il Soggetto Attuatore prende atto dell'eventuale sopravvenuta modificazione intervenuta con apposito provvedimento.
4. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione delle prestazioni rispetto alle quote indicate in sede di stipulazione del Contratto Specifico devono essere comunicate tempestivamente al Soggetto Attuatore mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8 (RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO)

1. In sede di stipulazione del Contratto Specifico, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale indicando una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore dovrà, altresì, comunicare in sede di stipulazione del Contratto Specifico le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Soggetto Attuatore.
3. L'esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d'appalto, è in capo ad un referente responsabile dell'Appaltatore (di seguito, il "**Responsabile**"). Ove l'Appaltatore non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile dell'Appaltatore il Collaudatore tecnico-amministrativo.

Tale Responsabile, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata dell'appalto, deve:

- sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli subappaltati in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, "**RUP**"), o dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, se nominato, per le prestazioni di servizi (di seguito, "**DEC**"), in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo Rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolora o ragione la carenza di disposizioni da parte del Soggetto Attuatore per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
 - firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
 - intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DEC o dal RUP.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata al Soggetto Attuatore; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso il Soggetto Attuatore del nuovo atto di mandato.
 5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Soggetto Attuatore anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.
 6. Per ciascuno dei Rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore e al RUP o al DEC, se nominato, i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24.
 7. Il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
 8. Il Soggetto Attuatore sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore dal RUP o dal DEC che verrà designato dal Soggetto Attuatore medesimo.

Art. 9 (ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.

2. L'acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d'opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.
3. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:
 - utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al Soggetto Attuatore;
 - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dal Soggetto Attuatore secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
 - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copia delle rispettive certificazioni.
 - utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale del Soggetto Attuatore copie delle rispettive certificazioni di conformità;
 - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, allorquando previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, potrà essere richiesto l'utilizzo della tecnologia Building Information Modeling (BIM) in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione. Pertanto, l'Appaltatore dovrà essere in possesso di adeguate competenze e strumenti necessari per l'esecuzione delle proprie attività nel rispetto delle sopra citate specifiche prescrizioni.
5. L'Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Soggetto Attuatore da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
7. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte

dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

8. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102, del Codice dei Contratti.
9. L'Appaltatore, ove applicabile, è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'Intervento, che contempla l'Intervento oggetto del Contratto Specifico a cui si applicano le presenti Condizioni Generali.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

- a) avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto Specifico;
 - b) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – *do no significant harm*" (di seguito, "**DNSH**") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del *tagging* climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 2.2 (M5C2I2.2);
 - c) provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestone* e *target* afferenti l'Investimento 2.2 (M5C2I2.2), ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
 - d) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto Specifico;
 - e) provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.
10. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto Specifico, quali a titolo esemplificativo:
- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR,

tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento realizzato entro il termine previsto del 30 giugno 2026;

- b) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del Soggetto Attuatore;
 - c) violazione del principio DNSH dei principi del *tagging* climatico e digitale;
 - d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore;
 - e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente al finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.
11. L'Appaltatore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
12. Ai fini di quanto previsto per la dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al principio del DNSH, allorché richiesto dal Soggetto Attuatore mediante OdA, l'Appaltatore sarà tenuto all'individuazione di un soggetto terzo, abilitato al rilascio di Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.). Tale soggetto dovrà rendere apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconferibilità ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti nei confronti del progettista e dell'esecutore dei lavori dell'edificio da realizzare, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare e/o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente Appaltatore.

Il compenso corrisposto al soggetto terzo individuato dall'Appaltatore per il rilascio dell'Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.) e oggetto di ogni singolo Contratto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, calcolato sull'importo delle opere realizzate e oggetto di collaudo.

Art. 10 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL DNSH)

1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi dettagliatamente descritti nel *PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI* di cui al Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali.

**Art. 11 (OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ,
MATERIA CONTABILE, TARGET E MILESTONE)**

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto. Pertanto, esclusivamente ove applicabile, trovano applicazione gli obblighi di seguito esposti.

11.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia delle pari opportunità

1. Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei PNRR debbano contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti.
2. *[eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 22 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 38, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), ai sensi dell'articolo 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**, la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta "relazione di genere" deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

3. *[eventuale se l'Appaltatore occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)]* A pena di applicazione delle penali di cui al successivo articolo 22 e/o di risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 38, l'Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15, ai sensi dell'articolo 47, co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, deve consegnare al Soggetto Attuatore, **entro sei (6) mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico**:
 - la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché
 - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto

assolvimento degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).

La predetta relazione deve, altresì, essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021.

4. Il Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
5. L'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto Specifico è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, nelle percentuali e con le modalità indicate espressamente dall'articolo 13 del Sub-Disciplinare 5.

11.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.

L'Appaltatore, è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

11.c) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1. È riconosciuta ai Soggetti Attuatori la facoltà di disciplinare nei Contratti Specifici, attraverso le Condizioni Particolari a corredo, l'obbligo in capo all'Appaltatore di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
2. È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Art. 12 (IDONEITA' PROFESSIONALE)

1. Le figure professionali richieste, ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Sub-lotto Prestazionale 5 del presente Accordo Quadro, sono riportate nella Tabella che segue:

N°	FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA
1	Collaudatore tecnico-amministrativo rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo sez. "A" da almeno 10 anni.
1	Collaudatore statico rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo sez. "A" da almeno 10 anni.
1	Collaudatore tecnico funzionale degli impianti rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Albo sez. "A" da almeno 10 anni.

- Si precisa che le figure identificate nella tabella di cui sopra, sono da considerarsi unità minime, individuate in tre soggetti distinti, personalmente responsabili e nominativamente indicati. **Non è pertanto ammessa la coincidenza tra le figure professionali sopra indicate.**
- È facoltà del Soggetto Attuatore accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
- A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte del Soggetto Attuatore e a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
- L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà del Soggetto Attuatore di procedere alla risoluzione del Contratto.
- In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore ha facoltà di sostituire il collaudatore indicato. In caso di modifiche non autorizzate del Soggetto Attuatore, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto Specifico.
- Il Soggetto Attuatore ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del professionista incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti del Soggetto Attuatore medesimo.
- La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dal Soggetto Attuatore, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 13 (PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO)

- L'incarico di collaudo tecnico-amministrativo comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) Acquisire la documentazione relativa ai lavori oggetto di collaudo, consegnata dal RUP e comprendente, oltre al conto finale e alla relazione del RUP sul conto finale, anche tutto ciò che è previsto dall'articolo 217 del Regolamento;
- b) Verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- c) Fissare visite di collaudo settimanali, per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- d) Redigere disposizioni nei confronti dell'Appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
- e) Verificare che i dati risultanti dalla compatibilità e dai giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- f) Esprimersi, su richiesta del Soggetto Attuatore, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
- g) Redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'articolo 102, del Codice dei Contratti, qualora il Soggetto Attuatore abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di essa prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- h) Controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- i) Redigere il verbale "*processo verbale di visita*" da trasmettere entro i successivi 3 (tre) giorni al Soggetto Attuatore dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/o osservazioni ritenuti utili e necessari;
- j) Redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP ed indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire;
- k) Redigere i verbali di visita attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto e riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori);
- l) Verificare la presenza degli elaborati as-built consegnati dall'esecutore;
- m) Redigere il certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori, con relative

varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche eseguite, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di cui all'articolo 230 del Regolamento;

- n) Redigere l'eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;
- o) Redigere ogni altro atto utile ai fini dell'esatto espletamento dell'incarico assegnato, secondo le normative in materia;
- p) Effettuare la revisione tecnico-contabile, con riscontri a campione dei lavori, controllo delle misure e registrazioni contabili, riscontro a campione o totale delle operazioni aritmetiche e verifica dell'applicazione dei prezzi degli articoli dell'elenco prezzi di contratto, ecc.

Art. 14 (PRESTAZIONE DI COLLAUDO STATICO)

1. Il collaudo statico comprende:

- a) adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell'opera nel suo complesso, includendo le interazioni della struttura con il terreno, le strutture di fondazione, le strutture in elevazione, gli elementi non strutturali - qualora riportati negli elaborati progettuali depositati agli organi di controllo -, nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni.
- b) adempimenti amministrativi: volti ad accertare l'avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture.

2. L'incarico di collaudo statico comprende, tra gli altri, le seguenti attività:

- a) Verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata;
- b) Attenersi ad ogni prescrizione di legge vigente, con obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività;
- c) Vigilare che la DL ottemperi agli obblighi derivanti dalle normative vigenti;
- d) Verificare prioritariamente che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti, la competenza degli atti depositati, la tenuta in cantiere del progetto strutturale, la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture, che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso l'Ente competente;
- e) Comprende anche i relativi adempimenti tecnici:
 - controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi ed in particolare

un controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle fasi precedenti; si citano ad esempio: il deposito presso gli uffici tecnici competenti, il rilascio dell'autorizzazione sismica, quando prevista, etc.;

- verificare la correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione strutturale in conformità alla normativa vigente di settore.
- ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. L'ispezione dell'opera verrà eseguita alla presenza del DL e dell'Impresa esecutrice dei lavori, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Per ciascuna visita di ispezione deve essere redatto un apposito verbale controfirmato dagli intervenuti alla visita e trasmesso al Committente; i diversi verbali devono essere poi allegati al Certificato di collaudo statico;
- l'esame dei certificati relativi alle prove sui materiali; detto esame deve essere finalizzato a verificare che:
 - i. il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;
 - ii. il laboratorio che ha emesso i certificati sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 59 del d.P.R. n.380/2001;
 - iii. i certificati siano conformi alle relative indicazioni fornite dal Capitolo 11 delle NTC. In particolare, occorre verificare: che nel certificato sia chiaramente indicato il cantiere di cui trattasi, che sia riportato il nominativo del DL, che vi sia la conferma che il DL ha regolarmente sottoscritto la richiesta di prove al laboratorio, che siano indicati gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni;
 - iv. i risultati delle prove rispondano ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche, in particolare di quelle del Capitolo 11 delle NTC.
- l'acquisizione e l'esame della documentazione di origine relativa a tutti gli eventuali materiali e prodotti, previsti in progetto, soggetti alla qualificazione di cui al Capitolo 11, paragrafo 11.1, punti A), B) e C) delle NTC;
- l'esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal DL, tanto su strutture in elevazione che in fondazione, controllando la corretta impostazione delle prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata per le misure;
- l'esame dell'impostazione generale del progetto dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate;
- l'esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme; particolare attenzione dovrà essere posta, in tal senso, a verificare la

presenza, nella documentazione progettuale, della Relazione geologica (redatta da un Geologo) e della eventuale Relazione geotecnica (redatta dal Progettista), verificando che in quest'ultima siano presenti i certificati delle indagini geotecniche – rilasciati da uno dei laboratori di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380/2001 – posti a base delle scelte progettuali inerenti le fondazioni e le relative verifiche;

- la convalida dei documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità, per quanto di competenza, nel caso in cui l'opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualità. Qualora vi siano non conformità irrisolte, il Collaudatore statico deve interrompere le operazioni e non può concludere il collaudo statico. Tale circostanza dovrà essere comunicata dal Collaudatore statico al Responsabile di gestione del Sistema Qualità, al Soggetto Attuatore, al Costruttore, al DL, per l'adozione delle opportune azioni correttive o preventive sul Sistema Qualità ai fini della correzione o prevenzione delle non conformità, secondo le procedure stabilite nel Manuale di gestione del sistema qualità;
 - l'esame della Relazione a struttura ultimata, redatta dal DL, come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Collaudatore statico può richiedere, quando a propria discrezione lo ritenga necessario, ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, utili per la formazione di un definitivo convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell'opera.
4. In particolare, il Collaudatore statico potrà richiedere di effettuare:
- a) prove di carico;
 - b) prove sui materiali messi in opera, eseguite secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti norme tecniche di settore;
 - c) monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera, da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.
5. Al termine di questo processo il Collaudatore potrà concludere le sue attività rilasciando il Certificato di collaudo statico, nel quale deve attestare esplicitamente la collaudabilità delle strutture. Qualora il Collaudatore riscontri criticità tali da compromettere le prestazioni dell'opera, esclusa ogni possibilità di risolvere- da parte del Soggetto Attuatore, dell'Impresa, del DL e del Progettista - le criticità rilevate, il Collaudatore conclude le proprie attività rilasciando il Certificato riportante la motivata non collaudabilità delle strutture.
6. I contenuti del Certificato di collaudo statico devono prevedere:
- una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
 - i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
 - la descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il Collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere al Soggetto Attuatore;

- le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
 - le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al DL, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti, come sopra richiamato e come indicato nel Capitolo 7 delle NTC;
 - il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.
7. Il Collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo dell'Opera in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del d.P.R. 380/01.
 8. Il Collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il RUP e con la DL. Qualora necessario, la DL e/o il Soggetto Attuatore potranno richiedere la presenza dei Collaudatori in via d'urgenza. Laddove l'Esecutore disponga, d'intesa con il Soggetto Attuatore, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei Collaudatori. Le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Appaltatore come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.
 9. Il Collaudatore dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento e al DL, i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro i 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.
 10. Qualora il Soggetto Attuatore abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e il Soggetto Attuatore determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
 11. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta del Soggetto Attuatore apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
 12. Il Soggetto Attuatore potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.
 13. Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.

Art. 15 (PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE)

1. L'incarico di collaudo tecnico funzionale di impianti comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) Richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera; per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal DL;
 - b) Verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI, EN, CEI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili;
 - c) Fissare visite di collaudo con cadenze adeguate per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
 - d) Esaminare il progetto con la verifica delle risposdenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;
 - e) Verificare i dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
 - f) Verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
 - g) Eseguire tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie "Guide" con adeguate strumentazioni;
 - h) Effettuare l'analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
 - i) Verificare le certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti;
 - j) Supervisionare la prova di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali;
 - k) Redigere i verbali di visita di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati;
 - l) Redigere la relazione di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata;
2. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo tecnico funzionale in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente; il tutto sarà trasmesso al Soggetto Attuatore.
 3. Il Collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il RUP e con la DL. Qualora necessario, la DL e/o il Soggetto Attuatore potranno richiedere la presenza dei Collaudatori in via

d'urgenza. Laddove l'Esecutore disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei Collaudatori; le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Appaltatore come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.

4. Il Collaudatore dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento e al DL, i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro i 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.
5. Qualora il Soggetto Attuatore abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e il Soggetto Attuatore determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
6. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta del Soggetto Attuatore apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
7. Il Soggetto Attuatore potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.
8. Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.

Art. 16 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

1. Le singole fasi di collaudo dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con il Soggetto Attuatore, per il tramite del RUP e la DL.
2. I servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali dovranno essere svolti presso la sede dell'Appaltatore e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere.
3. L'Appaltatore può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui alle presenti Condizioni Generali, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
4. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Appaltatore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

5. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo e il tutto sarà trasmesso al Soggetto Attuatore ed alle Amministrazioni e/o Enti competenti.
6. I soggetti incaricati del Collaudo sono obbligati a mantenere i necessari contatti con il RUP e con la DL. Qualora necessario, la DL e/o la Committenza potranno richiedere la presenza dei Collaudatori in via d'urgenza. Laddove l'Esecutore disponga, d'intesa con il Soggetto Attuatore, lavorazioni da svolgersi su più turni e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei Collaudatori; le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Appaltatore come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.
7. I soggetti incaricati dovranno trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento e al DL i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro un termine successivo alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo. Tale termine sarà determinato nel Contratto Specifico.
8. Qualora il Soggetto Attuatore abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche previste all'articolo 230 del Regolamento entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
9. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro il termine previsto dall'articolo 102, co. 3, del Codice dei Contratti.
10. Qualora il lavoro, di cui al Contratto Specifico, si configurasse come di "particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica" (articolo 236 del Regolamento), il collaudo dovrà essere effettuato anche sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali componenti la stessa.
11. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi puntualmente descritti dal Sub-Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.
12. Ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'Appaltatore, nella redazione di tutta la documentazione cartacea e non, è tenuto a:
 - mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*";

- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento PIANI URBANI INTEGRATI – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.2 – [M5C2I2.2];
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.
- Se del caso, utilizza per i documenti prodotti il seguente disclaimer: *“Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”*.

Art. 17 (AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'avvio dell'esecuzione della prestazione è disciplinato dall'articolo 216, co. 1 del Regolamento e ha inizio, dopo la stipula del Contratto Specifico, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività.
2. Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale (“verbale di avvio dell'esecuzione”) firmato anche dall'Appaltatore.
3. L'esecuzione delle prestazioni avrà termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico dell'opera da parte del Soggetto Attuatore.
4. È, in ogni caso, facoltà del Soggetto Attuatore procedere in via d'urgenza all'esecuzione del contratto anche nelle more della stipulazione formale del Contratto Specifico o dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, come modificato dall'articolo 51, co. 1, lett. f), del successivo decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, e dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti, fatto salvo il successivo recesso dallo stesso, nel caso in cui l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal Sub-Disciplinare 5 nei confronti dell'Aggiudicatario abbia dato esito negativo. In tal caso il DEC indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
5. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non procede all'avvio della prestazione, il Soggetto Attuatore ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, altrimenti il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla prima data

di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà del Soggetto Attuatore non stipulare o risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, a seconda che il mancato avvio si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.

6. Il termine per l'ultimazione delle prestazioni è stabilito per ciascun affidamento nel relativo Contratto Specifico in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle attività e relativo cronoprogramma.

Art. 18 (DURATA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che i Soggetti Attuatori richiederanno fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
2. I Contratti Specifici conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
3. Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori, decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitività del certificato di collaudo, fatte salve le seguenti scadenze:
 - a) **Il certificato di collaudo statico finale** dovrà essere redatto e depositato presso gli organi competenti entro e non oltre **60** (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal DL;
 - b) **I certificati di collaudo tecnico funzionale degli impianti** dovranno essere emessi prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre **30** (trenta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori, fatto salvo un più breve termine previsto nei Contratti Specifici;
 - c) **Il certificato di collaudo tecnico amministrativo finale** dovrà avere luogo non oltre **180** (centoottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio. La prestazione si intenderà conclusa quanto il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell'articolo 102, co. 3, del Codice dei Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione del collaudo provvisorio. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
4. Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione degli interventi fissata entro il termine del 30 giugno 2026.

5. Il suddetto termine sarà interrotto solo con atto scritto motivato da parte del Soggetto Attuatore, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori afferenti all'intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dal Soggetto Attuatore.
6. L'Appaltatore prende atto ed accetta che la durata di cui sopra è meramente indicativa e che, pertanto la medesima potrebbe variare. L'Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l'eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.
7. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto per il protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a qualsivoglia eventualità.
8. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
9. L'Appaltatore comunicherà al DEC, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax, di cui il Soggetto Attuatore comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Soggetto Attuatore rilascia all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'articolo 102, del Codice dei Contratti.
10. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dal Soggetto Attuatore (o, se del caso, dal Soggetto Attuatore, se non coincidente con il Soggetto Attuatore), con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

Art. 19 (PROROGHE E DIFFERIMENTI)

1. Se l'Appaltatore, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto Specifico, può chiedere la proroga con istanza motivata, da presentarsi nei tempi richiesti dal Soggetto Attuatore. Sull'istanza decide il RUP, sentito il DEC. La proroga del termine di esecuzione del contratto non può superare i trenta giorni.
2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dal Soggetto Attuatore in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte del Soggetto Attuatore, delle obbligazioni per la stessa derivanti dalle presenti Condizioni Generali o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra il Soggetto Attuatore e terzi.
3. La richiesta di proroga può essere presentata anche se mancano meno di quindici (15) giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la

richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

4. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare al Soggetto Attuatore richiesta di proroga in forma scritta, entro sette (7) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dal Soggetto Attuatore, entro i successivi sette (7) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.
5. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DEC che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione del Soggetto Attuatore.
6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del RUP entro i termini sopra indicati costituisce rigetto della richiesta.

Art. 20 (SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC SE NOMINATO)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, co. 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto Specifico, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107, co. 3 del Codice dei Contratti, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero ove nominato il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.
3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata al Soggetto Attuatore qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente impediscono la prosecuzione dell'appalto.

4. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dell'appalto, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; il Soggetto Attuatore può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Art. 21 (SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP)

1. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC.

Art. 22 (PENALI PER RITARDO)

1. Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Contratto Specifico, lo stesso, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al relativo cronoprogramma può prevedere l'applicazione di una penale giornaliera, che sarà ivi determinata dal Soggetto Attuatore, a partire tra lo 0,6‰ (zero virgola sei per mille) e l'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d) nella ripresa dell'esecuzione del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC o dal RUP;
3. Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113-bis del Codice dei

Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal precedente comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa dei ritardi.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Soggetto Attuatore. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Soggetto Attuatore su proposta del RUP e/o del DEC.
8. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
9. Il Soggetto Attuatore potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Soggetto Attuatore a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.
12. Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH di cui al precedente articolo 10, nonché nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento agli obblighi in materia delle pari opportunità, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone di cui al precedente articolo 11.

Art. 23 (INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE)

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua nel caso di indagini integrative richieste dall'Appaltatore in fase di collaudo statico;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalle presenti Condizioni Generali;
 - d) ogni altro fatto o circostanza imputabile all'Appaltatore;
 - e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g) le sospensioni disposte dal Soggetto Attuatore, dal DEC, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato) o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Soggetto Attuatore, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Soggetto Attuatore medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 24 (ANTICIPAZIONE DEL PREZZO)

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti sarà corrisposta all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 207, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del Contratto Specifico medesimo ed entro 15 (quindici) giorni

dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione della regolare presentazione delle garanzie di cui ai successivi commi 3 e 4. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice Civile.

2. L'anticipazione verrà recuperata integralmente nell'emissione del certificato di pagamento a saldo.
3. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di Contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" allegato al predetto decreto.
6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano al Soggetto Attuatore anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. Il Soggetto Attuatore procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 6, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 25 (PAGAMENTI)

1. Previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei servizi relativi a ciascun Contratto Specifico e le specifiche modalità di pagamento saranno determinate nel contratto avente ad oggetto il Contratto Specifico stesso.
2. Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento ai sensi dell'articolo 26, del D.M. n. 49/2018 della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal RUP o dal DEC se nominato.
3. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.
4. Il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.
5. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal RUP o dal DEC se nominato.
6. L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola *milestone* e *target* e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.
7. L'Appaltatore sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto Attuatore, per garantire la corretta attuazione dell'Intervento, anche con riferimento alle responsabilità dell'Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell'ambito dell'Intervento.

Art. 26 (FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA del Soggetto Attuatore.

2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Soggetto Attuatore della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
3. Il Soggetto Attuatore comunicherà all'Appaltatore se è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, co. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate al Soggetto Attuatore, e riportare, almeno, i seguenti dati: indirizzo sede legale del Soggetto Attuatore, CAP, CF/P.IVA del Soggetto Attuatore e dovranno essere corredate dagli estremi del Contratto Specifico (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note al Soggetto Attuatore sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle prestazioni ad una RT, si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RT e i connessi pagamenti del Soggetto Attuatore debbano avvenire pro quota di partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48, co. 16, del Codice dei Contratti.
8. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte del Soggetto Attuatore.
9. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della

riscossione competente per territorio.

10. Ai sensi dell'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Soggetto Attuatore provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore.

Art. 27 (RITARDI NEI PAGAMENTI)

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione del Soggetto Attuatore per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che il Soggetto Attuatore abbia provveduto al pagamento, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora.
3. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, co. 2, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
4. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali.
6. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se il Soggetto Attuatore non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora del Soggetto Attuatore, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
7. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile al Soggetto Attuatore, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
8. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

Art. 28 (REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO)

1. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste nei Contratti Specifici, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, co. 1, lett. a), del 27 gennaio 2022, n. 4, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1 del Codice Civile.

Art. 29 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI)

1. Ai sensi dell'articolo 105, del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, il Soggetto Attuatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto. Rimane salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), n.2, del Codice dei Contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato al Soggetto Attuatore. La cessione è efficace e opponibile al Soggetto Attuatore qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui il Soggetto Attuatore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione al Soggetto Attuatore.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Soggetto Attuatore potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate. Il Soggetto Attuatore potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.
4. Fermo quanto sopra in ordine all'ammissione e accettazione della cessione dei crediti, si precisa che l'efficacia della cessione medesima, effettuata nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, è subordinata sospensivamente alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto Attuatore, delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 a carico del cessionario.
Quanto immediatamente precede vale, altresì, per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto (i.e. subcontratti e subcontraenti), che

stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto a raccogliere tutta la documentazione prevista relativa al soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011.

Art. 30 (GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO SPECIFICO)

1. L'Appaltatore dovrà produrre una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità dei servizi relativi al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del Soggetto Attuatore, valida fino al certificato di collaudo come indicato all'articolo 11 del Disciplinare unico di gara e all'articolo 7.2 del Sub Disciplinare 5, cui si rinvia.
2. Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
4. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, co. 2 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Soggetto Attuatore senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 7, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
5. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
6. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dall'articolo 23, co. 2-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
7. Lo svincolo della fideiussione avviene nella misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico,

senza necessità di benestare del Soggetto Attuatore, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della predetta documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
9. Il Soggetto Attuatore richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
10. Ai sensi dell'articolo 103, co. 10 del Codice dei Contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 103 co. 1 del Codice dei Contratti determina la decadenza dall'Accordo Quadro e l'acquisizione della cauzione definitiva presentata al momento della stipula dell'Accordo Quadro ad Invitalia.

Art. 31 (OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE)

1. Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'Appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, co. 148, della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
2. Il soggetto incaricato della prestazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito, a seconda del Cluster di cui risulta assegnatario, non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati del suddetto Cluster, con il limite di € 1.000.000,00, per lavori relativi al Cluster assegnato di importo inferiore a € 5.382.000,00 IVA esclusa o, in alternativa, al

20% dell'importo dei lavori progettati; con il limite di € 2.500.000,00 per lavori di importo relativi al Cluster assegnato superiore a € 5.382.000,00 IVA esclusa.

La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Aggiudicatario.

3. La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nelle attività di collaudo svolte, che possano determinare a carico del Soggetto Attuatore nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
4. In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento, ovvero polizza presentata da ciascun componente del raggruppamento con apposita appendice riferita ai lavori oggetto di collaudo con indicazione del relativo massimale.
5. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
6. La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. L'Appaltatore dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Specifico una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore nell'esecuzione di ogni attività di campo, ove previste dal Contratto Specifico. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)."
8. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Soggetto Attuatore.
9. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

10. Le polizze, di cui ai precedenti commi, devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Soggetto Attuatore. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
11. In caso di sinistro l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
12. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore l'aggiornamento corrispondente della polizza.

Art. 32 (VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione del Soggetto Attuatore ed in nessun caso l'Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.
2. Le previsioni inerenti ai *target* e ai *milestone* non possono essere oggetto di modifica.
3. Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.
4. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP o del DEC, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'Appaltatore per iscritto al RUP o al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.
6. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.
7. All'Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.
8. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1 lettera e) del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.

9. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
10. Come previsto dall'articolo 106, co. 12 del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto o che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.
12. Ai sensi dell'articolo 22, co. 4, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui il Soggetto Attuatore disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
13. Durante l'esecuzione l'Appaltatore può proporre al RUP o al DEC se nominato eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al precedente comma 8, se non comportano rallentamento o sospensione dell'esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.
14. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
15. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106, co. 1 lettera d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
16. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti del Soggetto Attuatore. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, il Soggetto Attuatore procede entro 10 (dieci) giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti del Soggetto Attuatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis, e 92, co. 3 del Codice Antimafia.

Art. 33 (SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)

1. Qualora necessario, in base alle prestazioni da eseguirsi in base al Contratto Specifico, ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'Appaltatore deve trasmettere al Soggetto Attuatore, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e comunque prima della stipulazione del Contratto Specifico o, prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto, il DUVRI ed una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico.
2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità dei lavoratori, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.
3. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Nell'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice dei Contratti Pubblici.
5. L'Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni prima dall'inizio delle attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti la sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza.
6. Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. Il Soggetto Attuatore rimane esonerata sin d'ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall'Appaltatore che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 34 (SUBAPPALTO)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti per il presente affidamento dei servizi di collaudo, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 35 (ACCORDO BONARIO)

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 206, del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'articolo 205, del Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 208, del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione,

in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Art. 36 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..
2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Soggetto Attuatore.

Art. 37 (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La stipula del Contratto Specifico, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, o di equivalente certificato rilasciato dagli Enti preposti in caso per la natura giuridica dell'Appaltatore non sia previsto il rilascio del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio del Soggetto Attuatore. Qualora il Soggetto Attuatore per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato al Soggetto Attuatore dall'Appaltatore tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, co. 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, il Soggetto Attuatore:

- chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
- corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore;
- provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Art. 38 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO)

1. Ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore ha facoltà di risolvere il Contratto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesti una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dalle presenti Condizioni Generali;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, co. 1, lettera e) del Codice dei Contratti al superamento delle eventuali soglie di importo delle modifiche stabilite dal Soggetto Attuatore in deroga a quelle previste dalla Condizioni Generali;
 - c) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, co. 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - d) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 108, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:
 - a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero il sopravvenire di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;

- c) l'inadempimento da parte dell'Appaltatore, alle disposizioni contrattuali o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti l'accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- e) l'accertamento di un grave errore professionale dell'Appaltatore ovvero l'interruzione dell'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- f) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) la sospensione delle prestazioni o la mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- h) il rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- i) l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto;
- j) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- k) la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- l) gli eventuali errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- m) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui alle presenti Condizioni Generali, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- n) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali;
- p) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile;
- q) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero

- l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-*bis*, del citato Testo Unico;
- r) l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone al Soggetto Attuatore la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
 - s) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
 - t) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110, del Codice dei Contratti.
3. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
 4. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Soggetto Attuatore su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
 5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Soggetto Attuatore risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto Specifico.
 7. Salve le disposizioni delle presenti Condizioni generali in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, co. 4 o 91, co. 6 e 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorra per una mandante o comunque diversa dalla mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del

predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti degli altri soggetti partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del Contratto Specifico ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

8. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Soggetto Attuatore da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R posta elettronica certificata).
9. In caso di risoluzione il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà del Soggetto Attuatore medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.
10. Sono fatte salve tutte le clausole di risoluzione previste da Contratto di Accordo Quadro e nei relativi allegati.
11. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, ove applicabili, nonché agli ulteriori obblighi previsti dal precedente articolo 11-, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente articolo 30 delle presenti Condizioni Generali, può costituire causa di risoluzione del Contratto Specifico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 39 (RECESSO)

1. Il Soggetto Attuatore ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica certificata.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso del Soggetto Attuatore, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
3. Il Soggetto Attuatore ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto Specifico in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto Specifico o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro la Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente

ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.

4. Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto Specifico con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Soggetto Attuatore.

Art. 40 (ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. A fronte della comunicazione scritta dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.

Art. 41 (TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI)

1. Ai sensi dell'articolo 3, co. 1 e 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore, e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Soggetto Attuatore sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Con riferimento ai movimenti finanziari relativi all'appalto si applicano le disposizioni che seguono:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG del Lotto Geografico e il CIG del Contratto Specifico, entrambi indicati nell'OdA, oltre al CUP dell'Intervento a cui si riferiscono le prestazioni.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'articolo 3, della citata legge 13 agosto 2010, n. 136, ne danno immediata comunicazione il Soggetto Attuatore e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 42 (DISCIPLINA ANTIMAFIA)

1. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
2. La stipula del Contratto Specifico è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La stipulazione avviene sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro

sessanta giorni.

Art. 43 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI)

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore, incaricato del collaudo, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione del Soggetto Attuatore o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 44 (SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE)

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;
 - b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sui quotidiani, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;
2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto del Contratto Specifico.
4. Il Contratto Specifico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nelle presenti Condizioni Generali si intendono I.V.A. esclusa.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

È allegato alle presenti Condizioni Generali e consultabile sul sito *web* <https://ingate.invitalia.it>:

SUB ALLEGATO 1 - PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED OBBLIGHI - SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5